

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA

ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

Determinazione Numero 115 del 06/03/2017

Amm.ne Generale, Controllo e Segreteria

Oggetto:

LUNA PARK 2017 SANSEPOLCRO - RICHIESTE E ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI E DEL PLATEATICO - ISTANZA DI AUTOTUTELA - AVVIO PROCEDIMENTO CONTRIBUTI - DETERMINAZIONI

Dirigente Responsabile: Dr.ssa Marida Brogialdi

Uffici destinatari: SUAP. SEGR.

IL DIRIGENTE

-**Richiamate** le comunicazioni dell'avvio del procedimento Prot. 1561 del 27/02/2017 e n. 1459 del 23/02/2017, le note della Unione dei Comuni, del 01.03.2017 protocollo 1635, rimaste senza esito, tendenti ad individuare una soluzione dimensionale dello spazio pubblico comunale che consentisse di dare soddisfazione a tutti i richiedenti interessati dai procedimenti di autotutela, con l'effetto di prevenire ogni forma di contenzioso e di favorire l'esercizio dell'impresa;

-**Ricordato** che l'oggetto del procedimento di riesame, è costituito dalla determinazione n. 26 del 03/02/2017 avente ad oggetto Luna Park 2017 – Sansepolcro, è stato avviato su istanza del Sig. Greco Stellante con l'assistenza di un difensore abilitato all'esercizio della professione forense;

-**Rilevato** che il proponente l'istanza di riesame, non ha prospettato una posizione soggettiva meritevole di protezione, in quanto si è limitato a ricordare la presentazione di una istanza di assegnazione delle aree destinate alla installazione del Luna Park, senza indicare le ragioni di fatto e i motivi di diritto che lo avrebbero potuto collocare in una condizione di confronto con la posizione soggettiva acquisita dal titolare della attrazione che si chiede di escludere. Non è stata indicata la collocazione in una eventuale graduatoria con il corrispondente punteggio. La ragione di ciò è facilmente rinvenibile nella constatazione che il Sig. Greco Stellante ha partecipato all'allestimento del Luna Park nell'ultima volta nell'anno 1999, come rilevato dall'Ufficio della Polizia Municipale. La mancata indicazione delle ragioni (c.d. prova di resistenza), potrebbe esonerare l'Amministrazione dall'esame del merito, ciò in applicazione dell'art. 2 comma 1° parte seconda della legge 241/1990 "*manifesta inammissibilità*":

-**Considerato** altresì che la mancanza di un punto di riferimento nella graduatoria del parco, rende l'istanza insuscettibile di uno scrutinio di merito, e ciò costituirebbe un motivo sufficiente per esonerare l'Ufficio dall'obbligo di una corrispondente deliberazione;

-**Ritenuta** tuttavia l'opportunità di offrire una esauriente risposta, visto che applicato l'articolo 10 della legge 241/90 e rilevato che le pur apprezzabili critiche sollevate, dal predetto difensore sono

inidonee ad inficiare la legittimità del provvedimento adottato, a fronte della intangibilità acquisita dalla determinazione n. 167 del 17/02/2016, non impugnata in base alla quale l'attrazione denominata "Mini Quad - Baby Kart" è stata, al tempo, ammessa al Luna Park, soprattutto se il provvedimento di ammissione viene letto nella sua logica collocazione all'interno del Regolamento Comunale, che non fa espresso riferimento alla novità. Nel rapporto di comparazione con la posizione del richiedente, la posizione del beneficiario del provvedimento si prospetta giuridicamente più solida e assistita dal principio di presunzione di legittimità e di legittimo affidamento;

-**Vista** la memoria dell' Avv. Davalli Pier Paolo pervenuta mediante posta certificata in data 3 Marzo 2017 prot. 1709;

-**Valutati**, gli interessi contrapposti con riferimento prioritario a quello della Pubblica Amministrazione, stabilito per legge e costituzionalmente protetto dagli articoli 3 e 97 della Costituzione, meglio esplicitata, nell'ordinamento vigente dagli articoli 1 e 21 nonies della Legge 241/1990;

-**Richiamate** le norme di cui al capo IV bis della legge 241/1990,

DETERMINA

- di dichiarare inammissibile e di respingere l'istanza di autotutela proposta dal Sig. Greco Stellante;
- di confermare, con le integrazioni di cui in narrativa, la determinazione n. 26 del 03.02.2017;
- di revocare la sospensione parziale della determina n. 26 del 03.02.2017;
- di disporre la comunicazione, senza indugio agli interessati della presente determinazione.

AVVERTE

i destinatari della presente che contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al TAR della Toscana entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza, o in alternativa al ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.


Segreti Antonio

Segreti Franca

Letto, approvato, sottoscritto ed in originale firmato.

IL PRESIDENTE

(Sartucci Alberto)



IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dr.ssa Marida Brogialdi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per n° 15 giorni consecutivi, ai sensi del Regolamento dell'Ente.

Sansepolcro, li

6 MAR. 2017



IL SEGRETARIO GENERALE
Marida Brogialdi

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Certifico che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio e che contro di essa non sono stati presentati reclami ed opposizioni.

Sansepolcro, li

IL SEGRETARIO GENERALE
Marida Brogialdi